



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Enti locali. Correttivi al patto di stabilità e tagli alle giunte già dal 2010 **Pag. 34**

Fisco. Apertura dall'agenzia delle Entrate sull'interpello per le controllate estere **Pag. 34**

Ambiente. Più di 600mila imprese in difficoltà a causa del Mud digitale **Pag. 35**

Giochi. Per il poker online con portafoglio non serve l'iscrizione al torneo **Pag. 35**

Mercoledì 24 Marzo 2010

www.ilsole24ore.com/norme

Controlli. Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo che allinea il sistema italiano all'Unione europea

Più responsabilità per i revisori

I sindaci conquistano maggiori spazi - Possibili anche le dimissioni

Marco Bellinazzo
Franco Roscini Vitali

Nasce il testo unico della revisione contabile: il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/43/Ce, che abroga e coordina le disposizioni oggi contenute in numerosi testi, è stato pubblicato ieri nella «Gazzetta Ufficiale» n. 68 (Supplemento Ordinario n. 58).

Il decreto n. 39 entrerà in vigore dal 7 aprile 2010. Solo una parte delle norme, però, risulterà direttamente applicabile. Per le altre, occorrerà attendere i regola-

ELENCO TRASPARENTE

Un regolamento istituirà il registro unico per professionisti e società dove saranno annotati tutti gli incarichi

menti attuativi. La non chiara indicazione di una fase transitoria, con le assemblee in corso di svolgimento, potrebbe creare in molti casi dubbi e problemi operativi (sul punto si veda l'articolo a fianco).

La nuova disciplina sulla revisione legale dei conti avrà nei prossimi mesi un impatto notevole, specie sull'assetto professionale dell'attività. I due registri esistenti vengono sostituiti con un registro unico, con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico, anche presso società quotate. Attualmente il registro dei revisori contabili è tenuto dal Consiglio nazionale dei dot-

tori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob (quest'ultimo verrà tagliato). D'ora in avanti sarà perciò il ministero dell'Economia a gestire l'abilitazione e l'iscrizione nel registro unico, salva la facoltà di delegare ad «enti idonei» questi compiti (i dottori commercialisti si candidano a conservare il loro ruolo). Nel registro dovranno essere registrati anche tutti gli incarichi conferiti per ragioni di trasparenza.

Per altri versi, i nuovi revisori (quelli attuali e le società passeranno automaticamente all'elenco dell'Economia) dovranno svolgere un tirocinio triennale e superare un "esame di idoneità professionale". Il ministero della Giustizia potrà fissare, però, i casi di equipollenza dell'esame di idoneità con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni.

Per quanto riguarda la revisione, ci si dovrà attendere ai principi adottati dalla Commissione Ue (come previsto dall'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 43 del 2006). Fino alla loro emanazione la revisione dovrà essere svolta in base ai criteri elaborati da ordini e associazioni professionali (con cui l'Economia può siglare convenzioni) in conformità con quanto disposto dagli organismi internazionali.

Altre innovazioni riguardano il conferimento e la revoca dell'incarico. Anche nelle Spa non quotate - come già in quelle quotate - il revisore dovrà essere scelto

Le principali novità

Srl e collegio sindacale

Per quanto riguarda la governance societaria, il decreto legislativo prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti

Il nuovo registro unico

Il registro dei revisori diventa unico con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico. Fino a oggi il registro dei revisori contabili è stato tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob. D'ora in avanti sarà invece il ministero dell'Economia a gestirlo. Resta salva la facoltà di delegare la gestione a «enti idonei»

Tirocinio e idoneità

I nuovi revisori dovranno svolgere un tirocinio triennale presso un revisore legale o una società di revisione e superare un "esame di idoneità professionale". Inoltre dovranno sottoporsi a programmi di formazione continua. Il ministero della Giustizia, con proprio regolamento, potrà fissare i casi di equipollenza dell'esame di idoneità dei nuovi revisori con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate

Formazione e controllo della qualità

I revisori legali e le imprese di revisione saranno obbligati ad aggiornarsi e dovranno sottoporsi, almeno ogni sei anni, a una procedura di controllo della qualità. Questa procedura sarà focalizzata sulla verifica dei documenti di revisione, ma includerà anche una valutazione della conformità dell'attività dei revisori ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza e ai corrispettivi incassati

Responsabilità patrimoniale

La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione è connessa al contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione

Sanzioni

Il decreto disciplina poi le sanzioni in caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (fino a cinque anni di carcere, salvo le aggravanti), la corruzione dei revisori (fino a cinque anni di carcere), l'impedito controllo a carico degli amministratori, i compensi illegali e gli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

dall'assemblea dei soci su «proposta motivata» del collegio sindacale e viene sancita la facoltà di dimissioni del revisore (con le modalità definite in un successivo decreto ministeriale). Fino a oggi si riteneva possibile solo la revoca del sindaco.

Il decreto fissa, inoltre, i contenuti della relazione di revisione e precisa le ipotesi di responsabilità di revisori e società di revisione. La responsabilità patrimoniale dovrà essere commisurata al contributo effettivo di ciascuno al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi colpiti. Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato alla revisione. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il risarcimento. Sono potenziate anche le sanzioni penali in caso di falsità nelle relazioni (fino a cinque anni di carcere), di corruzione dei revisori (fino a cinque anni di carcere), di impedito controllo da parte degli amministratori, di compensi illegali e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

Per quanto riguarda la governance societaria, infine, il decreto 39 prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE & RISPOSTE

Quando entreranno in vigore le nuove norme sulla revisione contabile?

Le norme sulla revisione contabile entreranno in vigore il 7 aprile. Tuttavia per molte disposizioni (si veda l'articolo a fianco) sarà necessario attendere i regolamenti attuativi. Fino all'emanazione di questi ultimi resteranno in vigore le vecchie disposizioni

Cosa accade agli attuali revisori e alle società di revisione? Cosa succede ai mandati in corso?

Gli attuali soggetti abilitati alla revisione saranno automaticamente iscritti nel nuovo registro. I mandati già conferiti proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto di recepimento

Quali principi di revisione si applicano?

In linea generale, restano applicabili i principi di revisione attualmente in vigore, fino all'introduzione dei nuovi principi adottati dalla commissione europea (in base all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 43 del 2006)

Quali sono i nuovi criteri di indipendenza e deontologia cui devono attenersi i revisori?

I revisori dovranno rispettare i principi di deontologia, indipendenza e riservatezza elaborati dal ministero dell'Economia, anche in collaborazione con ordini e associazioni professionali. In particolare, il revisore legale e la società di revisione devono astenersi dall'attività quando sussistano relazioni finanziarie, d'affari o di altro genere, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulta compromessa. L'indipendenza andrà valutata anche nell'ottica della "rete", ovvero della struttura in cui è inserito il revisore

M.Bel.
F.R.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stabilito un periodo transitorio

Subito operativa l'estensione del collegio

Angelo Busani

Revisione legale in cerca di transizione. Il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti, infatti, è di difficile lettura sul tema delle sue norme transitorie e, cioè, di quelle disposizione destinate a disciplinare la sua entrata in vigore. Di regola, per leggi particolarmente complesse o che obblighino i destinatari ad assumere assetti organizzativi molto innovativi rispetto al passato, il legislatore dispone un periodo di "acclimatazione" e quindi concede un po' di tempo per adeguarsi ai cambiamenti richiesti e per pianificare le attività da compiere.

In questo caso, invece, di una norma del genere non c'è traccia e, quindi, di facile comprensione c'è solo il rilievo della mancanza di una disposizione che stabilisca una specifica data a far tempo dalla quale abbiano efficacia le novità.

In quest'ottica, fra le norme del decreto legislativo 39 la cui efficacia scatta in avanti rispetto al termine del 7 aprile 2010, vi sono anzitutto da osservare le disposizioni la cui attuazione necessita di un regolamento che deve essere emanato dal ministero dell'Economia. Parallelemente, nonostante la disposta loro esplicita abrogazione, permarranno in vigore tutte quelle norme, sia primarie che regolamentari, che hanno sinora disciplinato la materia. Ad esempio, fino all'emanazione dei provvedimenti regolamentari previsti dalla nuova legge in tema di registro della revisione legale, di tirocinio del revisore legale e di esame di idoneità, per «revisore legale» deve intendersi a intendere il soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili (in base al decreto legislativo 88/92, che il nuovo decreto abroga in via espressa), e la «società di revisione legale» continua a essere la società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal pure abrogato articolo 161 del decreto 24 febbraio 1998, n. 58 o nel registro del decreto 88/1992, analogamente abrogato.

Ancora, gli incarichi di revisione che, nell'esercizio attualmente in corso, risultano già conferiti dall'assemblea dei soci in base all'articolo 2409-quadro del Codice civile (che il decreto legislativo abroga esplicitamente), proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione di regolamenti. Questa materia sarà disciplinata da una nuova regola, perché la vecchia norma del Codice civile, secondo cui l'incarico del controllo contabile era conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, viene sostituita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo in esame, secondo cui l'assemblea conferirà l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata dell'organo di controllo.

Fatta, dunque, eccezione per tutti questi e altri casi nei quali l'entrata in vigore delle

nuove norme viene spostata automaticamente in avanti, per il resto va applicata la regola generale del termine di 15 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta». Appare inevitabile, però, che l'imminenza della stagione assembleare per l'approvazione dei bilanci evochi la riflessione secondo cui le relazioni di revisione non possano che riflettere l'attività di revisione svolta nel corso dell'esercizio cui la relazione si riferisce, quale effettuata con le regole allora vigenti. Di immediata applicazione dovrebbero, invece, essere le nuove regole in tema di nomina necessaria del collegio sindacale nelle srl: in questi casi è opportuno che gli amministratori convochino senza troppa indugio l'assemblea dei soci, perché altrimenti si corre il serio rischio che la società resti senza un organo di presenza obbligatoria e che, quindi, si determinino le conseguenze derivanti da questa carenza.

LA CAUTELA

Opportuna la rapida convocazione dell'assemblea nelle Srl capogruppo o tenute al bilancio consolidato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più preparazione. Obiettivo autonomia

Spazio a formazione continua e controllo periodico di qualità

La revisione contabile gioca le carte della qualità e dell'indipendenza. Nel decreto legislativo n. 39/10 che introduce in Italia la direttiva n. 43 del 2006, trovano spazio molte regole destinate a rafforzare i requisiti di autonomia dei revisori.

Formazione e qualità

Oltre a prefigurare un percorso formativo ad hoc per i futuri responsabili del controllo legale dei conti, il provvedimento pubblicato ieri in Gazzetta, stabilisce per esempio che i revisori do-

vranno sottoporsi a programmi di aggiornamento continuo (secondo modalità fissate con regolamento dall'Economia, sentita la Consob). Nel registro è anche prevista una sezione riservata ai revisori inattivi, che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi e per quelli che ne fanno richiesta. Questi possono assumere nuovi incarichi solo dopo la partecipazione a un corso di formazione-aggiornamento. I revisori sono soggetti poi a un controllo di qualità almeno ogni sei anni (tre se svolgono la

revisione su enti di interesse pubblico). Questa procedura sarà focalizzata sulla verifica dei documenti di revisione, ma includerà anche una valutazione della conformità dell'attività ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza e ai corrispettivi incassati e al sistema di controllo interno della qualità. L'attuale disciplina non prevede un controllo esterno della qualità sui soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (Dpr 99/1998). Solo per quanto riguarda le società di revisione iscritte

nell'albo speciale tenuto dalla Consob, la vecchia normativa italiana era già in linea con la direttiva. Sui revisori e le società di revisione che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico (in primo luogo, le spa quotate) spetterà sempre alla Consob il controllo di qualità. Sugli altri la vigilanza sarà compito dell'Economia.

Deontologia e indipendenza

I revisori dovranno rispettare i principi di deontologia e riservatezza elaborati da ordini e associazioni professionali e ratificati dal ministero dell'Economia. Norme cardine della condotta dei revisori restano l'obiettività e l'indipendenza. Il revisore legale e la società di revisione devono astenersi dall'attività quando sussistano, come precisa la relazione illustrativa, «relazioni fi-

nanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulta compromessa». L'indipendenza, peraltro, andrà valutata anche nell'ottica della "rete", vale a dire di quella struttura in cui è inserito il revisore e che, tra l'altro, «fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comune». Il corrispettivo per l'incarico, infine, non potrà essere subordinato ad alcuna condizione ed è determinato in modo tale da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

M.Bel.
F.R.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCEGLI IL SERVIZIO 730 TELEMATICO DEL CAF CGN SpA

IL CAF DEI PROFESSIONISTI

RISPARMI TEMPO
con il software validato da oltre 20.000 Colleghi Professionisti

SEI TRANQUILLO
nessun problema da 15 anni grazie all'assistenza telefonica e telematica degli esperti del CAF CGN SpA

ASCOLTA LE TUE ESIGENZE
È realizzato da chi, tutti i giorni,



In aula in 75 città
Per tenerti sempre aggiornato il CAF CGN SpA promuove il Corso Pratico "TUTTOQUESTI E NOVITÀ DEL MODELLO 730/2010"

Iscriviti su www.unoformat.it - Corsi Pratici CGN oppure, per maggiori informazioni, scrivi ad aula@unoformat.it

CAF CGN SpA
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Partner del CNDCCE al 2° Congresso Nazionale dei DCEC (Napoli, 21 - 22 - 23 ottobre 2010) e alla Conferenza Annuale dei DCEC (Roma, 19 maggio 2010)

Unisciti ai 20.000 Professionisti del network CGN. **Associati gratuitamente su www.cgn.it**